

MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, con il quale è stata prevista la convocazione di un tavolo di concertazione per la definizione di un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali;

VISTO l'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con il quale, per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è stato assegnato all'Istituto per il Credito Sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007, che concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;

CONSIDERATO che l'art. 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, dispone altresì che con decreto del Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano determinati i criteri per la concessione del credito per l'impiantistica sportiva;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, si rende necessario fissare le linee guida del programma straordinario per l'impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico, sulla base dei documenti prodotti dal tavolo nazionale di concertazione previsto dall'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8 e procedere alla costituzione di un apposito "Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva";

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'immediata operatività del Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva si ritiene di dover nominare Presidente del Comitato l'avvocato Luca Pancalli, già coordinatore del tavolo nazionale di concertazione di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8;

DECRETA

Articolo 1

Verifica di conformità dei progetti

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto per il Credito Sportivo in materia di concessione di contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, la concessione dei mutui che beneficiano del contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è subordinata alla verifica della conformità dei progetti, ai quali si riferiscono le richieste di mutuo, alle linee guida del programma straordinario per l'impiantistica sportiva indicate nell'articolo 3 del presente decreto, attestata dal parere espresso dal Comitato di cui all'articolo 2 del presente decreto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 4.

Articolo 2

Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. È istituito, presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, il Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato provvede a rilasciare il parere previsto dall'articolo 1 del presente decreto e allo svolgimento di ogni ulteriore attività necessaria per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva ad esso demandata dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, previa intesa con gli altri membri del Comitato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

3. Il Comitato opera fino alla piena attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva e comunque non oltre 3 anni dalla data del presente decreto.

Articolo 3
*Linee guida del programma straordinario
per l'impiantistica sportiva*

1. Per beneficiare dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i progetti relativi all'impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico devono:

a. rispettare le procedure fissate dal Comitato di gestione dei "Fondi apportati" dell'Istituto per il Credito Sportivo per la concessione del credito a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;

b. rispettare le norme in materia di sicurezza degli impianti e le misure previste dal decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

c. garantire l'equilibrio economico e finanziario nella gestione degli impianti.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Comitato, qualora il numero delle richieste di mutuo ricevute sia tale da non poter garantire per ogni progetto la concessione del contributo in conto interessi, attribuisce una preferenza ai progetti che:

a. prevedano la realizzazione di impianti multifunzionali, ossia destinati ad essere utilizzati in ogni periodo dell'anno, non solo in occasione degli eventi sportivi, ma anche per eventi a carattere sociale e culturale;

b. dimostrino una capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale e di creare nuova occupazione nel contesto territoriale di riferimento;

c. prevedano l'utilizzo di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative.

3. Il Comitato può fissare ulteriori requisiti di carattere tecnico per la valutazione dei progetti anche in relazione alle disposizioni emanate dai competenti organismi sportivi in materia di realizzazione di impianti.

4. L'eventuale quota del contributo previsto dall'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non utilizzata per la concessione dei contributi in conto interessi a beneficio dei progetti di cui al comma 1, resta acquisita al fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per il finanziamento dell'impiantistica sportiva.

Articolo 4

Istruttoria delle richieste di mutuo

1. Ai fini della concessione dei mutui di cui all'articolo 1 del presente decreto l'Istituto per il Credito Sportivo è tenuto ad acquisire il parere del Comitato.
2. L'Istituto per il Credito Sportivo provvede a richiedere il parere di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di mutuo.
3. Il Comitato esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Istituto per il credito sportivo può procedere direttamente alla verifica della conformità dei progetti alle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, e della sussistenza dei requisiti di preferenza previsti dall'articolo 3, comma 2, nonché degli eventuali ulteriori requisiti fissati dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
4. Nel caso in cui il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, da soddisfare entro il termine di sessanta giorni, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

Articolo 5 *Composizione del Comitato*

1. Sono membri di diritto del Comitato: un rappresentante del Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, un rappresentante di ciascuno degli altri Ministri partecipanti al tavolo nazionale di concertazione di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e un rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo.

2. Le Regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), l'Unione delle Province d'Italia (UPI), la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), la Lega Calcio, la Lega Professionisti di Serie C e la Lega Società di Pallacanestro Serie A richiedono di far parte del Comitato, con un loro rappresentante, comunicando la loro adesione al Presidente del Comitato.

Articolo 6 *Organi del Comitato*

1. Sono organi del Comitato il Presidente e il Consiglio.

2. Il Presidente, nominato dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, presiede il Consiglio e ne coordina il lavoro.

3. Il Consiglio, composto dal Presidente, dai rappresentanti dei Ministri indicati all'articolo 5, comma 1, da un rappresentante del CONI, da un rappresentante del CIP, da un rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo e dai rappresentanti dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, è l'organo del Comitato con funzioni amministrative per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico. Spetta, in particolare, al Consiglio l'adozione del parere di cui all'articolo 1 del presente decreto.

4. Gli organi del Comitato durano in carica tre anni.

5. È nominato Presidente del Comitato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Articolo 7
Regolamento del Comitato

1. L'attività del Comitato è regolata dalle disposizioni del presente decreto e dal Regolamento.
2. Il Regolamento del Comitato è deliberato dal Consiglio entro trenta giorni dalla sua prima seduta, che il Presidente è tenuto a convocare entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

Articolo 8
Spese di funzionamento del Comitato

1. Il Comitato opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e si avvale del supporto del Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive. Al Presidente e ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
2. Alle spese di funzionamento per l'attività del Comitato si provvede con oneri a carico dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, nei limiti della quota destinata alle spese di istruttoria delle pratiche di finanziamento e comunque per una percentuale non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate per la realizzazione del programma.

Roma 18 gennaio 2008

Il Ministro per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive
Giovanna Melandri

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Tommaso Padoa Schioppa